

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del **Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112**, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa l'utilizzo di

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Di seguito si riportano le principali novità.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a euro 12.500** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **potrà richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi **inferiori a euro 12.500** (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

(aggiornamento 25.6.2008)